

Numero 149  
29 Marzo 2013



# FIMMGTO - NOTIZIE

**Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato  
dei Medici di Medicina Generale**  
LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA  
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

## **SPECIALE ESENZIONE TICKET PER REDDITO**

Cara/o Collega,

il 31.03.2013 scadranno le esenzioni per reddito. La Regione Piemonte ha inviato in questi giorni alle ASL ed alle associazioni sindacali due comunicazioni relative alla loro proroga e/o modalità di rinnovo, che sono differenti per le diverse tipologie.

Abbiamo sintetizzato in una **griglia**, che qui ti riportiamo, cosa dovranno fare a partire dal 1° Aprile i cittadini che hanno diritto ad usufruire di tali esenzioni.

Ti segnaliamo in particolare che rimane ferma la posizione della FIMMG, ribadita anche in questa occasione alla Regione: siamo contrari al coinvolgimento dei Medici in atti che esulano completamente dalla loro sfera di competenza professionale quale l'attestare sulla ricetta il diritto all'esenzione senza che il cittadino sia in possesso del relativo attestato. Il dover verificare la presenza o meno del diritto attraverso una ricerca su elenchi informatici o cartacei rappresenterebbe inoltre un modo per sottrarre ad altri prescrittori (specialisti, medici ospedalieri) il diritto/dovere di prescrivere e apporre la relativa esenzione.

I Medici di famiglia quindi continueranno ad apporre l'esenzione qualora il cittadino sia realmente in possesso dell'attestato rilasciato dalla propria ASL di competenza. In allegato la comunicazione inviata dalla Regione riguardante l'esenzione ticket farmaceutico cod. 05.

Cogliamo l'occasione per augurare a Te ed alla Tua famiglia, da parte di tutta la Segreteria FIMMG Torino, buone Festività Pasquali.

ESENZIO NE	REQUISITI	COSA FARE
E01	soggetti con <u>meno di 6 anni o più di 65 anni</u> con reddito familiare complessivo inferiore a € 36.151,98	confermata sino al 31/03/2014
E02	<u>disoccupati e familiari a carico</u> con reddito familiare inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico	considerata l'estrema variabilità della condizione, occorre recarsi presso l'ASL per l'eventuale rinnovo della certificazione
E03	titolari (o a carico di soggetto titolare) di <u>assegno sociale</u>	confermata sino al 31/03/2014
E04	titolari (o a carico di soggetto titolare) di <u>pensione al minimo</u> con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico	confermata sino al 31/03/2014
E05	soggetti di <u>età superiore ai 6 anni o inferiore a 65 anni</u> con <u>reddito familiare complessivo inferiore a € 36.151,98</u> <b><u>ESENZIONE VALIDA SOLO PER I FARMACI</u></b>	Il cittadino deve recarsi presso l'ASL dove verrà rilasciato l'attestato sulla base di: a) sua presenza nell'elenco predisposto dal Ministero Finanze b) autocertificazione



REGIONE  
PIEMONTE

DIREZIONE SANITÀ

[direzioneB20@regione.piemonte.it](mailto:direzioneB20@regione.piemonte.it)

Il Direttore

Torino,

Protocollo n.

Classificazione

26.03.2013  
8878/DB2018  
16.120.040

Ai Direttori Generali  
delle Aziende Sanitarie Locali

e p. c.

FEDERFARMA – Piemonte

Ai Rappresentanti

FIMMG

FIMP

SNAMI

SUMAI

SMI

CSI - Piemonte

LORO SEDI

OGGETTO: Esenzione ticket farmaceutico cod. 05 - Comunicazione.

Con la presente si ribadisce quanto già disposto in merito al codice di esenzione ticket farmaceutico 05 dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 16-30960 del 12/12/2011 e relative circolari applicative di questa Direzione.

Pertanto, gli aventi diritto all'esenzione ricompresi tra i 6 e i 65 anni di età, residenti in Piemonte, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a € 36.151.98, che per varie ragioni non sono ricompresi negli elenchi predisposti e aggiornati dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del sistema TS e resi disponibili alle ASL e ai medici prescrittori entro il 31/03/2013, devono recarsi presso gli uffici dell'ASL di residenza per predisporre l'autocertificazione e ottenere quindi il certificato provvisorio di esenzione riportante il cod. 05, fermo restando l'obbligo del cittadino di comunicare all'ASL l'eventuale variazione della propria condizione reddituale, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Distinti saluti

Dott. Sergio MORGAGNI



una sanità in salute fa bene a tutti